



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
PESCARA

ORDINANZA N. 18/2009

DISCIPLINA della pesca e dello sbarco DEL TONNO ROSSO

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Pescara

- VISTA** La legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** Il regolamento (CE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli stati membri;
- VISTO** Il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio del 26 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicativi alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;
- VISTO** Il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio del 08 aprile 2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
- VISTA** La circolare in data 19 aprile 2006 prot. n. 0001853, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento della Filiera Agricole ed Agroalimentari - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con la quale fornisce ulteriori elementi di chiarificazione circa l'applicazione degli obblighi normativi comunitari relativi ai Regolamenti nel settore della pesca del tonno rosso : n. 2847/93, n. 2807/93, n. 2454/93, n. 2244/03 e n. 869/04;
- VISTE** la nota n. 11816 in data 10 aprile 2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante *Raccomandazione ICCAT 08-12. Programma di osservazione della pesca del tonno rosso*, nonché la successiva nota n. 12118 in data 15 aprile 2009, dello stesso Dicastero, relativa al medesimo programma, con cui è stato trasmesso l'elenco aggiornato degli osservatori assegnati alle unità nazionali autorizzate alla pesca del tonno rosso mediante l'utilizzo del sistema a circuizione;
- VISTA** La circolare 002/2006 in data 19 aprile 2006, prot. n. 0007977, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento della Filiera Agricole ed Agroalimentari - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con oggetto Operazioni di controllo e ispezioni nel settore della pesca del tonno rosso;
- VISTA** La Circolare in data 07 aprile 2009 n. 0010778 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento della Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
- VISTO** Il Regolamento per il servizio di ormeggio nei Porti e nelle rade di Pescara e Ortona, approvato con Ordinanza n°. 01/2008 in data 22.01.2008;

- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 520/2007 del 07 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 643/2007 del 11 giugno 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 43/2009 del 16.01.2009 che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di catture;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 302/2009 del 15 aprile 2009 che istituisce il piano pluriennale di ricostruzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento CE n. 43/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1559/2007;
- VISTE** Le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Pescara, nn. 10/2008 e 73/2008, rispettivamente in data 05 marzo 2008 e in data 05 novembre 2008 disciplinanti, la prima, lo sbarco del tonno rosso nel Compartimento marittimo di Pescara e la seconda la pesca ricreativa del tonno rosso e degli altri tunnidi;
- RITENUTO** opportuno e necessario emanare disposizioni per la regolamentazione degli sbarchi ed il controllo delle quantità di tonno da ciascuna unità che approdi nei porti del Compartimento Marittimo di Pescara, e la relativa compilazione della documentazione del prodotto sbarcato.
- VISTO** L'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione e l'art. 97 del D.P.R. 1639/1968;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità provvedimento)

L'attività in materia di pesca del tonno rosso e delle attività connesse, regolamentata in linea generale con puntuale normativa nazionale e comunitaria, elencata in premessa, per quanto riguarda specificatamente le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato, da effettuarsi nell'ambito dei porti ricompresi nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pescara, è disciplinata dal seguente provvedimento.

Scopo del presente provvedimento è quello di dare concretezza agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e contemplati nella normativa citata in premessa, con p'articolare riguardo al controllo dell'esattezza dei dati da inserirsi nella documentazione da produrre da parte dei produttori primari all'atto dello sbarco di esemplari di tonno rosso (*Thunnus thynnus*).

Articolo 2

(Periodi di divieto della pesca)

La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile.

La pesca del tonno rosso per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m, è vietata nel periodo dal 01 giugno al 31 dicembre.

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.

Articolo 3

(Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)

Il Comandante, o suo mandatario, dell'unità da pesca all'uopo autorizzate, che intenda effettuare le operazioni di sbarco del prodotto catturato, presso i *porti designati* ricompresi nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pescara, deve darne **pre-notifica** alle competenti Autorità marittime, **almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto**.

Tale pre-notifica, effettuata mediante il format in *Allegato 1*, dovrà contenere le seguenti informazioni: orario di previsto arrivo, quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo (in Kg. e numero di esemplari) e informazioni relative all'area geografica in cui le catture sono state effettuate.

Le suddette pre-notifiche dovranno pervenire:

per la Capitaneria di Porto di Pescara: via Fax al n° 085-9189802 oppure

e-mail all'indirizzo pescara@guardiacostiera.it,

per l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova: via Fax al n° 085-8004918, oppure

e-mail all'indirizzo e-mail giulianova@guardiacostiera.it.

E' tenuta, presso l'Autorità marittima di ciascun porto designato, la raccolta di tutte le pre-notifiche di sbarco dell'anno in corso.

E' assolutamente vietato dare inizio alle operazioni di sbarco, compresa la pesatura del prodotto, in assenza in banchina di un incaricato della locale Autorità Marittima.

Articolo 4

(Taglia minima)

Ai sensi dell' art. 9 del Regolamento (CE) n. 302/2009 del 06.04.2009, la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di **30 Kg o 115 cm**.

Qualora il tonno rosso sia catturato nel mare Adriatico, e per i soli fini dell'allevamento, la taglia minima è di 8 Kg o 75 cm.

Articolo 5

(Catture accidentali e Catture accessorie)

E' autorizzata, per le navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso, la cattura accidentale, per un massimo del 5% del tonno rosso presente a bordo, di tonno rosso di taglia compresa fra 10 kg o 80 cm e 30 kg.

E' fatto assoluto divieto di rigetto in mare degli esemplari morti delle catture accidentali di cui al precedente comma.

Le navi da cattura comunitarie, che NON praticano la pesca attiva del tonno rosso, sono autorizzate a detenere a bordo catture accessorie di tonno rosso per un massimo del 5% delle catture totali presenti a bordo.

Resta fermo il vincolo, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 27 luglio 2000, secondo cui "la cattura annua accidentale di tonno non può superare i 750 kg per nave".

Al tonno rosso derivante dalle catture accidentali e/o accessorie, si applicano pienamente le disposizioni del Reg(CE) 302/2009 contenute negli articoli 17, 18, 21 e 23, in merito a Porti designati, registrazione nel giornale di bordo, sbarchi e trasbordo.

Si applicano inoltre, alle catture accessorie, le disposizioni in materia di Misure di Mercato, di cui all'articolo 34 della citata normativa comunitaria.

Articolo 6

(Punti di sbarco)

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pescara è consentito lo sbarco del prodotto catturato, o il trasbordo (quando autorizzato), unicamente nei due porti designati di Pescara e Giulianova, e specificatamente presso le sottoelencate banchine:

PORTO DI PESCARA	• Banchina Commerciale "Molo Sud" (<i>dalla testata del molo per metri 200</i>);
PORTO DI GIULIANOVA	• Banchina di Riva denominata Marinai d'Italia ;

Per contingenti motivi di carattere operativo, la locale Autorità Marittima potrà, per la singola richiesta precedentemente pre-notificata, assegnare temporaneamente un'altra banchina dove poter procedere alle conseguenti operazioni commerciali.

Articolo 7

(Documentazione da produrre all'atto dello sbarco)

Al momento dello sbarco, a cura del Comandante dell'unità, dovrà essere esibita al rappresentante dell'Autorità marittima presente in banchina, la sottoelencata documentazione:

1. Copia del giornale di bordo (log-book "Modello Atlantico UE"), debitamente compilato nei campi previsti quali obbligatori e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco;
2. Copia del Documento di trasporto relativa alla consegna del prodotto al vettore;
3. Copia della nota di vendita;
4. Il Blue fin tuna Catch Document debitamente compilato e da esibire successivamente presso le locali Autorità Marittima o Camera di commercio ai fini della validazione da parte del personale designato.

Relativamente alle unità da pesca impegnate, previa prescritta autorizzazione, in attività di pesca congiunta, la documentazione di cui al punto 1 del precedente comma è presentata per ogni singola unità relativamente alla pertinente cattura.

Articolo 8

(Rispetto delle condizioni igienico-sanitarie)

Durante la fase di sbarco del prodotto catturato presso le banchine per il successivo carico su vettori stradali dovranno essere rispettate tutte le norme in materia igienico-sanitaria, emanate ai fini della salvaguardia della pubblica salubrità.

Durante le operazioni di sbarco dovrà essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso errate manipolazioni, utilizzo di attrezzature non idonee e/o manipolazioni da parte di personale non autorizzato.

I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra, dovranno essere muniti delle prescritta documentazione.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, richiamata in premessa, nonché dall'Ordinanza n. 73/2008 in data 05 novembre 2008 disciplinante la la pesca ricreativa del tonno rosso e degli altri tinnidi nel Compartimento marittimo di Pescara.

E' fatto a obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'Ordinanza n. 10/2008 in data 05.03.2008 della Capitaneria di Porto di Pescara in premessa citata è abrogata.

Articolo 10

(Disposizioni sanzionatorie)

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, così come modificati dalla Legge 25 Agosto 1988 nr.381; dell'art.18 del D.Lgs. 109/92 e successive modifiche; dell'art.17 della Legge 283/1962; del Decreto Legge 08 Aprile 2008 nr.59; dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, in quanto applicabili ed ove ricorra dell'art.650 del Codice Penale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, inclusione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e previa diffusione alle locali Associazioni di categoria e Stampa.

Pescara, 16 aprile 2009

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio BASILE**